ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE ACCADEMIE PRESSO LA REALE ACCADEMIA D'ITALIA

Art. 1

E' istituito presso la Reale Accademia d'Italia il Consiglio nazionale delle Accademie, ed e' eretto in ente morale.(1)

Versione in vigore dal 7 agosto 1949, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione del Consiglio nazionale delle Accademie presso la Reale Accademia d'Italia
Estremi	Legge 21 giugno 1938, n. 1031
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 1938

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) La L. 8 giugno 1949, n. 428 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il Consiglio nazionale delle accademie istituito con la legge 21 giugno 1938, n. 1031, e' soppresso".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-del-consiglio-nazionale-delle-accademie-presso-la-reale/art-1/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it